

Adesione automatica alla previdenza complementare – Decreto su Modulo TFR3

11 Settembre 2026

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema dell'adesione automatica alla previdenza complementare (tra cui la [comunicazione del 6 luglio 2026](#)), si informa che, nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, è stato pubblicato, in data 8 settembre 2026, il Decreto del 4 settembre 2026, attuativo dell'art. 8 del d. lgs. n. 252/2005, recante il "Modulo TFR3" per i lavoratori di nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026.

Si ricorda che, in attesa della pubblicazione di questo Decreto, una versione in "draft" del Modulo TFR3 era stata resa disponibile dallo stesso Ministero del Lavoro nel "[Portale sulla previdenza complementare](#)" (cfr. la citata comunicazione Ance del 2 luglio 2026).

Con il Decreto viene ora adottato formalmente il modulo denominato "TFR3" (riportato in allegato al Decreto stesso), relativo ai lavoratori di nuova assunzione successiva al 30 giugno 2026, i cui contenuti peraltro corrispondono a quelli della versione in "draft".

Il modulo è finalizzato all'esercizio, da parte del lavoratore, delle facoltà di scelta sulla destinazione del TFR maturando previste dalle nuove disposizioni in materia di adesione alla previdenza complementare in vigore dal 1° luglio scorso, nonché all'adempimento di alcuni degli obblighi previsti dalle medesime norme in capo ai datori di lavoro.

Come espressamente riportato nel decreto, il modulo contiene:

1. l'attestazione dell'avvenuta informativa da parte del datore di lavoro al lavoratore (art. 8 co. 8 del d. lgs. n. 252/2005);
2. l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore di prima assunzione (art. 8 co. 7-quater);
3. le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa del lavoratore non di prima assunzione (art. 8 co. 9-bis);
4. le avvertenze relative agli effetti dell'adesione automatica (art. 8 co. 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies).

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore tramite il mod. TFR3 e ne rilascia copia a quest'ultimo.

Restano comunque fermi gli obblighi di informativa posti in capo al datore di lavoro, sia per i lavoratori di prima assunzione che per i lavoratori non di prima assunzione (art. 8, co. 8 e 9-bis, del citato d. lgs.). Si ricorda, in proposito, che l'Ance ha predisposto per le imprese associate un **fac-simile di informativa**, redatto secondo le specificità della propria contrattazione collettiva ([cfr. la comunicazione Ance del 2 luglio 2026](#)).

Il decreto prevede, inoltre, che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito del Ministero del Lavoro, il modulo TFR3 sarà disponibile nel medesimo sito anche in formato digitale e potrà essere compilato online, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Con un

apposito decreto direttoriale, saranno definite le modalità tecniche di compilazione, di notifica, di presa in carico da parte del datore di lavoro e di conservazione dei dati.

Allegati

[Decreto_Interministeriale_del_4_settembre_2026_-_Allegato_A_-_Modulo_TFR3](#)

[Apri](#)